

LA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA IN UN'OTTICA DI CONTINUITÀ AZIENDALE

Trust e affidamento fiduciario, gli strumenti possibili

Lo strumento più efficiente per pianificare e realizzare il passaggio generazionale, secondo l'avvocato **Stefano Loconte**, managing partner dello studio **Loconte&Partners**, è sicuramente rappresentato dal Trust. «La successione, soprattutto se investe grandi patrimoni aziendali», spiega Loconte, «necessita di stabilità e continuità, caratteristiche peculiari di questo istituto giuridico. Attraverso di esso, il disponente trasferisce al Trustee, per atto tra vivi o *mortis causa*, beni o diritti che quest'ultimo amministrerà nell'interesse dei beneficiari ovvero per il perseguimento di uno scopo». Aspetto chiave è il trasferimento in capo

al Trustee della piena proprietà e disponibilità di assets, rispetto ai quali, pur nel rispetto degli obiettivi e del programma indicati dal disponente, il Trustee assume piena discrezionalità operativa. «L'indipendenza, determinata dal totale spossessamento dei beni in Trust da parte del disponente», aggiunge Loconte, «consente al Trustee di gestire gli attivi patrimoniali, quasi sempre rappresentati dalla partecipazione di controllo nella realtà societaria, nell'ottica della continuità generazionale, garantendo la necessaria elasticità legata alle dinamiche di governance ma, contempo-

aneamente, evitando la c.d. «deriva generazionale» che si realizza quando la proprietà del patrimonio si parcelizza in capo a più soggetti in seguito a devoluzioni di natura successoria. Il valore aggiunto della unitarietà patrimoniale è la pietra d'angolo di qualsiasi operazione di continuità del patrimonio societario e azienda-

le». Il Trust consente, quindi, il mantenimento di tale unitarietà ma nello stesso tempo assicura la stabilità della governance attraverso il rispetto delle regole predefinite nel programma del disponente, sulla base di criteri di valutazione oggettivi. In sostanza si scinde la proprietà dei beni dall'utilizzo degli stessi in favore di soggetti predeterminati. «Anche sotto il profilo fiscale, poi», conclude, «l'utilizzo del Trust con funzione di patto di famiglia in un'ottica di continuità generazionale, si presenta particolarmente efficiente grazie al riconoscimento della fruibilità delle agevolazioni fiscali tipiche dei fenomeni di devoluzione aziendale all'interno della famiglia, sostanzialmente non oggetto di tassazione. Le caratteristiche del Trust, pienamente legittimate anche nel contesto internazionale, lo rendono pertanto sicuramente più efficace rispetto al contratto di affidamento fiduciario, peraltro ancora sprovvisto di una reale prassi operativa».

Un nuovo istituto giuridico che può essere utilizzato come negozio funzionale ai piani di successione

generazionale, a formule di stabilizzazione della governance societaria, oltre che nell'ambito della procedura liquidatoria di impresa, è l'affidamento fiduciario. Ce ne parla l'avvocato **Antonio Longo** dello studio **Dia Piper**, all'indomani di un convegno che il Sector Private Clients dello studio ha organizzato proprio sul

contratto di affidamento fiduciario. Nuovo perché assente nell'ordinamento italiano (quantomeno a livello di *jus positum*) fino allo scorso anno, esattamente fino all'introduzione della legge 22 giugno 2016 n. 112 che lo ha «nominato». Facendolo entrare così a pieno titolo non solo nell'ordinamento italiano, ma anche nel dibattito sul passaggio generazionale. Di cosa si tratta? «È quel contratto», spiega Longo, «con il quale un soggetto (l'affidante fiduciario) concorda con un altro soggetto (l'affidatario fiduciario) di destinare i «beni affidati» a vantaggio di uno o più soggetti, detti beneficiari, in forse di un programma, la cui attuazione è assegnata all'affidatario fiduciario che ne assume l'impegno». Ad introdurlo, come già detto, la legge sul Dopo di noi, che accanto a trust, polizze, vincoli di destinazione, parla di «fondi speciali disciplinati dal contratto di affidamento fiduciario». «Il contratto di affidamento fiduciario», precisa Longo, «disciplina fondi speciali costituiti da beni sottoposti

a vincolo di destinazione». Si tratta di uno strumento che nasce quindi in un contesto molto specifico, la tutela dei soggetti deboli, ma che ha un'ampia flessibilità di applicazione, anche nell'ambito del passaggio generazionale. «Il fatto che sia stato «nominato» in un ambito così specifico», aggiunge Longo, «non costitui-

isce affatto un limite» (a parte le agevolazioni ad esso collegate che sono previste solo nell'ambito delle situazioni disciplinate dalla legge sul Dopo di noi e legate alla tutela dei soggetti deboli). È un contratto a tutti gli effetti a differenza del trust, ma che risponde alle stesse esigenze del trust, nella misura in cui lo si voglia utilizzare nell'ambito del passaggio generazionale, come strumento

per agevolare la successione del patrimonio nell'ambito della famiglia. In sostanza l'affinità tra trust e affidamento fiduciario riguarda sia la loro flessibilità che la loro funzione. Con qualche punto a favore del secondo, grazie al fatto che l'essere stato nominato all'interno della legge 112/2016 lo rende uno strumento italiano (il trust, ricordiamo, è stato introdotto in Italia tramite la convenzione dell'Aia del 1979: la legge sul trust non nasce in Italia ma è di matrice anglosassone). Dunque, una valida alternativa (di matrice italiana) al trust.



Stefano Loconte



Antonio Longo